



Repubblica Italiana
Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Paola Marcia	Presidente f.f.
Dott.ssa Valeria Mistretta	Consigliere
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Dott.ssa Valeria Motzo	Consigliere
Dott.Roberto Angioni	Primo Referendario (Relatore)

nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017,

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di ASSEMINI trasmessa dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota prot.n.13 del 3.1.2017;

Visto il decreto di assegnazione prot. n.61658862 del 19 gennaio 2017, con il quale il Primo Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota prot.n.61940043 del 27 gennaio 2017, con cui il magistrato istruttore, Primo Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 2/2017 del 27 gennaio 2017, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna;

Considerato che, in assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Maria Paola Marcia;

Udito il relatore, Primo Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di ASSEMINI, dopo aver ricordato che la Legge Regionale n.19 del 1997 disciplina il contributo per l'incentivazione della produttività per il personale dipendente, poi confluito nel Fondo Unico per

gli Enti Locali di cui all'art.10 della L.R. n.2 del 29 maggio 2007, e dopo aver richiamato il testo dell'art.1, comma 236 della legge dello Stato n.208 del 28 dicembre 2015, il quale dispone che "...a partire dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015...", ha richiesto alla Sezione del controllo un parere in merito alla possibilità di derogare al suddetto limite di contabilità pubblica, assumendo che la normativa regionale abbia valenza di norma speciale rispetto alla previsione del divieto sopra riportato. Ciò in quanto l'Ente intenderebbe destinare al fondo risorse decentrate variabili una somma ai sensi della citata norma della L.R. n.19/1997.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, ha trasmesso la richiesta di parere a firma del responsabile dell'Ufficio di Segreteria, segnalando la contingente impossibilità di funzionamento del Consiglio a causa della mancata convocazione dell'assemblea regionale dei sindaci per il rinnovo dei componenti del predetto organo.

CONSIDERATO

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, dal Sindaco del Comune di ASSEMINI, ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stata ritualmente trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

Non risulta ostativa alla procedibilità della richiesta la mancata valutazione del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, atteso che nella comunicazione di trasmissione sono stati evidenziati i motivi che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. Sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere, nei limiti in appresso specificati, è parimenti da ritenersi ammissibile in quanto, ancorché legata ad un'esigenza concreta indicata dall'amministrazione sulla quale a questa Sezione non è consentito esprimersi, coinvolge profili di interpretazione astratta di previsioni di legge nella materia della contabilità pubblica, nell'accezione ad essa attribuita dalla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo n.54 del 17 novembre 2010, per la quale è previsto dalla legge 131/2003, l'intervento consultivo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

3. Nel merito, osserva la Sezione che le norme richiamate dal Comune richiedente non si pongono in rapporto di specialità, dal momento che non regolano la medesima materia.

Infatti l'art.10 della L.R. n.2/2007, al comma 2, prevede, con riferimento alle modalità di finanziamento delle autonomie locali, che "L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e

alle funzioni di propria competenza”, e non si occupa, pertanto, di regolamentare la misura del trattamento accessorio del personale.

Per altro è agevole rilevare che anche un ipotetico rapporto di specialità tra la norma regionale e quella statale troverebbe comunque limite nel criterio cronologico, essendo stato successivamente introdotto un vincolo di finanza pubblica da parte di una legge dello Stato che prevarrebbe, nel sistema delle fonti, rispetto a diversa regolamentazione regionale.

Tale normativa, è bene anche ricordare, che assume valenza di principio di coordinamento della finanza pubblica e che come tale risulta inderogabile da parte della legislazione regionale.

Tutto ciò premesso la Sezione

DELIBERA

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente Al Sindaco ed al Segretario generale del Comune di ASSEMINI ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017.

Il Magistrato Relatore
(Roberto Angioni)

IL PRESIDENTE f.f.
(Maria Paola Marcia)

Depositata in Segreteria in data 1 Febbraio 2017

Il Dirigente
(Dott. Paolo Carrus)